

Cambio di indirizzo/residenza (in tempo reale)

Il **cambio di indirizzo** è lo spostamento della propria dimora abituale all'interno del Comune ove si è già residenti.

Il **cambio di residenza** è lo spostamento della propria dimora abituale per chi proviene da fuori il territorio comunale di Vallecrosia.

Dal 9 maggio 2012 i cambi di indirizzo/residenza sono effettivi entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda.

E' necessario **obbligatoriamente** compilare il modulo indicato dal Ministero dell'Interno, qui in calce scaricabile;

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il modulo di richiesta deve essere, **pena la irricevibilità** della dichiarazione,

- **compilato in ogni campo** (si consiglia di indicare sempre un **recapito telefonico e un indirizzo e-mail se disponibile** per eventuali comunicazioni in merito allo stato della pratica);
- **sottoscritto** dal richiedente e da ogni persona maggiorenne compresa nel cambio;
- **corredato** della fotocopia del documento di identità di ogni persona compresa nel cambio.

Il modello per la dichiarazione di residenza, in applicazione di quanto previsto all'art 5 del DL47/2014, prevede la compilazione di una apposita sezione relativamente al titolo di occupazione dell'alloggio.

E' possibile richiedere il cambio di indirizzo/residenza presso:

1) l'**Ufficio Servizi Demografici** attraverso una delle seguenti modalità:

- per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (si precisa che verranno accettate solo le domande che provengono da indirizzi PEC):
anagrafe@pec.comune.vallecrosia.im.it
- per raccomandata al seguente indirizzo Comune di Vallecrosia – Ufficio Anagrafe, Corso Orazio Raimondo 73, 18019 Vallecrosia (IM)
- di persona presentando la domanda allo sportello negli orari di apertura
- di persona **prenotando un appuntamento** tramite una delle seguenti possibilità:
 1. telefonando al seguente numero 0184/253788 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10.00
 2. inviando una mail a anagrafe@comune.vallecrosia.im.it indicando le proprie generalità e un recapito telefonico

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER I CITTADINI COMUNITARI (si veda allegato A) ED EXTRACOMUNITARI (si veda allegato B)

TEMPI DEL PROCEDIMENTO

La registrazione della dichiarazione anagrafica, da parte dell'Ufficio Anagrafe, avviene nei **due** giorni lavorativi successivi alla ricezione della stessa.

Entro 45 giorni dall'avvio del procedimento, dopo l'accertamento dei requisiti e le verifiche dei

Vigili, senza che l'Anagrafe abbia provveduto ad inoltrare comunicazione di preavviso di rigetto (mediante lettera raccomandata), la nuova residenza si considererà confermata.

Qualora la dichiarazione risulti non corrispondente alla situazione di fatto, l'Anagrafe provvederà, previo preavviso di rigetto, ad annullare la nuova posizione anagrafica ripristinando, con effetto retroattivo, quella precedente.

L'Ufficio provvederà a darne comunicazione, oltre che al dichiarante, al Comune di precedente iscrizione e, qualora sussistano i presupposti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni mendaci), all'Autorità di pubblica sicurezza.

Attenzione:

- E' consigliabile scrivere e allegare alla documentazione, le fasce orarie in cui si è presenti in casa, apporre le etichette col nome del residente su campanello e cassetta delle lettere.
- E' obbligatorio indicare il numero interno dell'abitazione in cui ci si trasferisce
- Se si è titolari di patente e/o si è intestatari di mezzi targati è obbligatorio compilare i campi previsti nel modello ministeriale
- E' consigliabile allegare alla domanda copia dei codici fiscali, delle patenti e dei libretti dei mezzi intestati di tutte le persone che si spostano al fine di evitare possibili errori di trascrizione che possono portare ad errate comunicazioni verso altri enti pubblici non più sanabili da questo ufficio.
- Occorre allegare copia del contratto di proprietà o di affitto con la ricevuta di avvenuta registrazione all'Agenzia delle Entrate dell'immobile nel quale si va ad abitare.
- Nel caso di concessione a titolo gratuito di un immobile senza il contratto di comodato registrato, occorrerà una dichiarazione scritta del proprietario dell'immobile corredata dalla carta di identità che autorizza il richiedente a prendere la residenza.
- Nel caso di ingresso in un appartamento già abitato da altre persone occorrerà una dichiarazione di un componente maggiorenne della famiglia per accettazione nello stato di famiglia.

COMUNICAZIONI

Il cittadino ottiene, senza ulteriori richieste, l'aggiornamento dei dati relativi al cambio di indirizzo contenuti sui seguenti documenti:

- libretti di circolazione dei veicoli di proprietà;

Il cambio di indirizzo non comporta invece la necessità di aggiornare la Carta di identità, che resta valida comunque fino alla sua naturale scadenza.

Grazie ai collegamenti informatici esistenti (sistema nazionale INA – SAIA e convenzioni specifiche) l'Anagrafe comunale fornisce l'informazione delle variazioni di indirizzo intervenute agli altri servizi comunali, all'INPS, all'Agenzia delle Entrate, alla motorizzazione civile nonché all'anagrafe sanitaria (AUSL) e agli soggetti pubblici convenzionati.

La Motorizzazione Civile di Roma ha messo a disposizione per informazioni il **numero verde 800.23.23.23** e sul sito Il Portale dell'Automobilista è possibile consultare lo stato

dell'aggiornamento della propria residenza accedendo con i dati della propria patente o con quelli dei propri veicoli.

E' opportuno ricordare che gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare annualmente all'ufficiale di anagrafe la **dichiarazione di dimora abituale** nel comune, corredata di permesso di soggiorno.

La recente legge 94/2009 **riduce** da un anno a **SEI mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno** il termine a decorrere dal quale **è possibile avviare il provvedimento di cancellazione anagrafica dello straniero per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.**

Resta fermo che gli stranieri non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.

Normativa di riferimento

Decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, art. 5, convertito in **legge 4 aprile 2012 n 35**, sono entrate in vigore le nuove modalità per le seguenti dichiarazioni anagrafiche

* **DL 28 marzo 2014 n. 47, art 5** “chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”

* **Art. 75 DPR n. 445/2000**

“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”

* **Art. 76 DPR n. 445/2000**

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso